

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28817 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udienza: 24/03/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Di Lecce Francesco nato a Massafra il 28/07/1967
avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale di Taranto
Udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che si è
riportato alla requisitoria scritta nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Gaetano Vitale che ha insistito nei motivi di ricorso
chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di Taranto rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Francesco Di Lecce avverso l'ordinanza emessa in data 26 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari essendo stati rilevati a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati cui agli artt. 416, commi 1 e 2, cod. pen. (capo 45), 110 cod. pen. e 3 d.lgs 74 del 2000 (capo 7), 5, comma 1, d.lgs 74 del 2000 (capo 8), 110 cod. pen. e 8 d.lgs 74 del 2000 (capi 9, 10, 11, 12, 13 e 14), 110 cod. pen. e 10 bis d.lgs 74 del 2000 (capo 15).

2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a tre motivi di seguito enunciati nei limiti necessari

per la motivazione.

2.1. Con il primo, articolato, motivo denuncia la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 191 e 254 cod. proc. pen., 15 Cost. e 8 CEDU, e il correlato vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni, *chat* e *e-mail*, sulle quali è stato fondato il giudizio di gravità indiziaria, per violazione dei divieti probatori e del principio di proporzione nella cautela reale.

Si lamenta la natura meramente esplorativa del decreto di perquisizione e sequestro del 19 maggio 2025, privo di specifiche indicazioni sui limiti, anche temporali, e sui criteri preventivi di ricerca, con conseguente violazione del principio di proporzionalità della cautela reale (si citano Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, RV 287421-01; Sez. 6, n. 6623 del 19/12/2020, dep. 2021, Pessotto, RV 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, RV 264092 e altre), oltre che delle garanzie processuali previste dall'art. 254, commi 1 e 2, cod. proc. pen., sia in quanto l'indagato al momento del sequestro non era assistito da un difensore né è stato avvisato delle facoltà difensive per l'apertura della corrispondenza, compresa quella di rifiutare la collaborazione e non disvelare le proprie *password*, sia perché, diversamente da quando afferma il Tribunale (pagina 75 dell'ordinanza impugnata), come risulta dal verbale di perquisizione sequestro del 19 maggio 2022, la p.g. non si è limitata a sequestrare il telefono cellulare e gli altri *device*, ma li ha accesi e testati con le *password* illegittimamente apprese dallo stesso indagato per verificarne la funzionalità, così compromettendo la genuinità del contenuto, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 254, comma 2, cod. proc. pen. che vieta alla p.g. operante di aprire gli oggetti di corrispondenza, alterarli o prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto (si cita Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024 Ud. Rv. 286467 - 01, anche al fine di segnalarne l'erroneo richiamo operato dal Tribunale che non ha considerato, in quel caso, la p.g. si fosse effettivamente limitata a sequestrare lo smartphone, senza accedere ai suoi contenuti).

Inoltre, il Tribunale, aderendo a un orientamento ormai superato, ha qualificato le conversazioni telematiche quali meri documenti e non posta soggetta alla disciplina dell'art. 254 cod. proc. pen., senza considerarne la natura di corrispondenza istantanea, parificata a quella epistolare - per di più ancora in itinere fra Di Lecce e gli altri indagati - alla luce degli insegnamenti della sentenza della Corte Costituzionale, n. 170 del 2023; oltretutto, in aperta contraddizione con la premessa che nel caso in esame si trattasse soltanto di messaggi già letti, conservati nella memoria del dispositivo, i giudici di merito hanno concordemente fondato il giudizio di attualità delle esigenze cautelari proprio sul presupposto che le *chat* fossero attuali, dunque il sodalizio attivo.

Infine, la inutilizzabilità delle comunicazioni telematiche, ai sensi dell'articolo 191 cod. proc. pen., e, a cascata, il vizio dell'ordinanza di custodia cautelare e di quella del riesame che su tali risultanze si fondano, deriva altresì dal mancato rispetto delle modalità di acquisizione attraverso la scansione trifasica, che prevede dapprima sia creata una copia integrale del contenuto della strumentazione appresa (cd. "copia mezzo"), funzionale alla restituzione dei contenitori, poi sia sottoposta ad analisi per selezionare i contenuti informativi pertinenti al reato (cd. "copia fine"), con facoltà del pubblico ministero di trattenere la copia integrale, che deve essere anch'essa restituita, soltanto per il tempo strettamente necessario all'operazione di selezione; nel caso in esame la p.g. si è arrestata alla realizzazione della sola copia forense, senza alcuna selezione, in violazione del principio sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dai paragrafi 3 e 4 dell'art 5 del trattato UE, degli artt. 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (si citano, Sez. 6, n. 44.010 del 2022; Sez. 6, n. 34.265 del 22/09/2020, RV 279949).

L'acquisizione onnicomprensiva dei dati presenti sui dispositivi sequestrati è palesemente illegittima in quanto incompatibile con le finalità probatorie indicate nel decreto di sequestro: sul punto le Sezioni Unite hanno precisato che l'inutilizzabilità non presuppone solo che la prova sia vietata per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ma anche per effetto del procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo porta certamente al di fuori del sistema processuale (Sez. U. n. 50021 del 27 Marzo 1996); infatti, è noto che occorre considerare nella disciplina di cui all'art. 191 cod. proc. pen., tanto i divieti espliciti quanto i divieti più impliciti individuati nelle norme che subordinano il compimento o l'uso di un atto a particolari forme, casi o presupposti (Sez. 2, n.6355 del 25/01/2012; per un'affermazione dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 191 cod. proc. pen. anche alle cosiddette prove incostituzionali, si cita altresì Sez.U. n. 6 del 23 febbraio 2020; Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, RV 287421-01; si cita altresì Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, RV 287421- 01, secondo la quale la nullità del sequestro, ex art 185 cod. proc. pen., si estende anche alla acquisizione della copia forense dell'intera memoria del dispositivo).

Inoltre, il provvedimento di sequestro delle comunicazioni contenute nei *device* del ricorrente, atteso l'obbligo di interpretazione conforme sancito dall'art. 288, comma 3, del TFUE, deve ritenersi illegittimo in quanto emesso dal Pubblico Ministero in violazione della Direttiva UE 680 del 2016, in materia di protezione dei dati personali, che impone che il sequestro dei cellulari e l'accesso ai dati in esso contenuti sia preventivamente autorizzato da un giudice o da un'autorità amministrativa indipendente (si richiamano: Corte Cost. n. 100 del 2024 in ordine all'obbligo di disapplicare all'occorrenza anche d'iniziativa le disposizioni

della legislazione nazionale contrastanti con le norme europee dotate di effetto diretto; Cass civ, ordinanza n.2677 del 2024, in merito alla efficacia vincolante diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea; Sentenza del 04/10/2024 della Grande Sezione della Corte di giustizia UE, C. 548/21, che ha sancito il necessario intervento autorizzativo del giudice o di un organo amministrativo indipendente per il sequestro dei dati contenuti in *device* informatici, e altre).

Epurato quindi il compendio indiziario a carico del Di Lecce da *chat*, messaggistica ed *e-mail* illegittimamente apprese il 19/05/2022, quali ampiamente richiamate e trascritte nell'ordinanza genetica ed in quella del Tribunale del riesame, residuano elementi minimi e inconsistenti, quali il richiamo alla lavagnetta o ai pizzini o alla contabilità manoscritta, spiegabili in relazione alla qualità di imprenditore del ricorrente, e comunque certamente non in grado di vincere la prova di resistenza.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 416 e 43 cod. pen., 273 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione in ordine alla affermata ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo al dolo del delitto associativo come dei reati fine.

Si deduce che, espunti i messaggi e le altre comunicazioni illegittimamente acquisite, risulta carente la motivazione della gravità indiziaria in ordine alla consapevolezza del ricorrente di partecipare a un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi carosello per lucrare crediti d'imposta, che non può trarsi esclusivamente dalla prova dei reati fine, costituendo un dato neutro la circostanza che lo stesso fosse amministratore di fatto di plurime società, come il fatto di tenere contatti con il proprio commercialista o appuntare dei dati su una lavagna, dunque illogica la motivazione dell'elemento soggettivo che su questi elementi si basa; né, d'altro canto, il dolo specifico richiesto dalla fattispecie, che non può essere perseguita a titolo di dolo eventuale (si cita sezione 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 285737 - 01), può essere desunto dalle compravendite di mezzi e materiali intercorse tra le società del gruppo "Di Lecce" e quelle di Vito Daniele, trattandosi di transazioni lecite e documentate, tanto più considerato l'antagonismo in affari tra i due, che si pone in aperto contrasto con l'eventualità che condividessero utili o attività illecite; di converso, risulta trascurata la circostanza che sia stato rinvenuto e sequestrato del denaro soltanto presso l'abitazione del ricorrente, elemento indicativo dell'assenza di condivisione degli utili tipica delle consorterie criminali. In definitiva, non sarebbero emersi comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2022).

2.3. Col terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura.

Si deduce che il Tribunale ha basato le proprie conclusioni esclusivamente sulle modalità della condotta in aperta violazione dei principi di attualità e concretezza, in quanto non ha tenuto conto del tempo decorso dalla commissione dei reati, le condotte ascritte essendo terminate al più tardi a novembre del 2022, dopo i sequestri intervenuti fra maggio e luglio dello stesso anno, né delle sopravvenienze, quali il fatto che il ricorrente non si oppose ai sequestri dei *device* rilasciando tutti i codici di blocco e *password*, non ha impugnato il sequestro di oltre mezzo milione di euro, destinato alla copertura dei presunti illeciti fiscali, inoltre il clamore mediatico della vicenda ne ha distrutto la credibilità commerciale, rendendo improbabile la reiterazione di condotte analoghe, e lo *shock* derivante dai sequestri prima e dall'arresto poi ha certamente svolto una determinante funzione deterrente. In specie, il Tribunale del riesame non si è confrontato col dato decisivo della presenza di uno iato temporale significativo tra i fatti e la misura disposta, pari a quasi tre anni (si cita Sez. 1, n. 26618 dell'11/07/2025; Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, che ribadisce il principio con riguardo alla più grave ipotesi di associazione finalizzata al narcotraffico).

3. Il Procuratore Generale, ha sollecitato il rigetto del ricorso, atteso, che diversamente da quanto assume il ricorrente, il Tribunale della cautela ha correttamente e coerentemente motivato la ricorrenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Risulta altresì corretta l'applicazione del principio giurisprudenziale, sebbene non incontrastato, che afferma la legittimità dell'acquisizione dei messaggi *whatsapp* e degli *sms* conservati nella memoria del telefono cellulare, aventi natura di documenti, mediante mera riproduzione fotografica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché propone doglianze non consentite in questa sede, in quanto dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione del merito cautelare e limitandosi, in sostanza, ad una mera critica degli argomenti adottati dal Tribunale del riesame a fondamento della gravata ordinanza, ovvero manifestamente infondate.

1.1. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,

la Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Va anche evidenziato come questo Collegio aderisca all'orientamento autorevole di Sez. U, Spennato: il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l'insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione *de libertate*, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). Pertanto, la delibazione attuale è funzionale alla verifica della tenuta logica del provvedimento cautelare di secondo grado, in relazione alla gravità indiziaria nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza, nella prospettiva da ultimo evidenziata, ovviamente suscettibile di evoluzioni ricostruttive in sede dibattimentale.

1.2. Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 28291 del 24/06/2020, Piccolo, n.m.), esulando dal controllo di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438); in definitiva - per costante giurisprudenza di questa Corte - sono inammissibili tutte quelle doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni di fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice per le indagini preliminari e al

Tribunale del riesame (Sez. 4, n. 29962 del 5/3/2025, Brando, non mass.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; più in generale, cfr. già Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).

2. Il primo motivo col quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle "conversazioni chat e e-mail", sulle quali è stato fondato il giudizio di gravità indiziaria, è manifestamente infondato e in gran parte reiterativo delle corrispondenti deduzioni contenute nella istanza di riesame.

2.1. Per una migliore intellesione del caso è necessario premettere una brevissima cronologia della sequenza provvedimento che caratterizza l'indagine, quale tratta dal provvedimento impugnato.

i. L'indagine nei confronti del Di Lecce veniva avviata a seguito dell'intervento della Guardia di finanza presso la società Daniele Ambiente s.r.l. del 19 gennaio 2021, cui faceva seguito un'ampia attività di acquisizione documentale presso le numerose società riconducibili al Di Lecce, nonché servizi di osservazione controllo e sopralluogo, attività di captazione di comunicazioni tra assenti, conclusesi in data 16 marzo 2022;

ii. sulla base di questi elementi il Pubblico Ministero emetteva, il 12 maggio 2022, decreto di perquisizione nei confronti, tra gli altri, di Francesco di Lecce, in qualità di amministratore di fatto e di diritto di 36 società ivi specificamente indicate, ordinando altresì il consequenziale sequestro, ai sensi dell'art. 252 cod. proc. pen., del corpo del reato e di tutte le cose utili ai fini delle indagini e allo scopo di ricostruire i rapporti oggetto di investigazione e le concrete modalità di esecuzione dei reati prevedendo esplicitamente che gli operanti procedessero al sequestro di eventuali strumenti informatici, nel rispetto delle cautele necessarie al fine di presentarne i dati; nello stesso decreto, quale trascritto alle pagine da 68 a 75 dell'ordinanza impugnata, si precisava, tra l'altro, riguardo ai PC, ai telefoni ed ogni altro supporto informatico di archiviazione dati, che il sequestro era finalizzato ad accedere a documentazione contabile, extracontabile e bancaria nonché alle comunicazioni telematiche via email e qualunque social network tra i coindagati aventi ad oggetto le imputazioni e alla individuazione di riscontri circa la consapevolezza del commercialista (D'Errico), in merito alla natura illecita delle operazioni poste in essere dagli amministratori di fatto e di diritto delle società cartiere;

iii. nell'ambito di tale attività delegata, il Nucleo di polizia economico

finanziaria della Guardia di finanza di Taranto, il 19 maggio 2022 sequestrava, oltre a documentazione e denaro contante, anche cellulari, computer, altri dispositivi e schede Sim in uso a Di Lecce;

iii. il PM procedente, con ulteriore apposita delega del 27 maggio 2022, conferiva specifico incarico agli ufficiali e agenti di p.g. in possesso della qualifica di "Computer Forensics e Data Analysis" di procedere all'estrazione di copia forense dei dati contenuti nei suddetti dispositivi, operazioni che, come risulta dal verbale di operazioni compiute allegato al ricorso, si svolgevano tra il 30 maggio 2022, data della consegna dei dispositivi e il 19 settembre, 2022 data di termine delle operazioni stesse;

iiii. infine, con ordinanza del 23 ottobre 2025 il Gip del Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'articolo 416, commi 1 e 2, cod. pen., con il ruolo di promotore e organizzatore di un'associazione finalizzata alla commissione di reati in materia tributaria, ed a svariati reati fine.

2.2. Si rileva di conseguenza, che è priva di concreto fondamento, risolvendosi oltretutto in una riproposizione delle stesse argomentazioni sottoposte al Tribunale della cautela - che del vero non ha definitivamente escluso la natura di corrispondenza dei messaggi e *chat* contenuti nei telefoni cellulari, ma ha invece offerto una doppia motivazione facendo propri principi di seguito affermati da questa Corte - la dedotta violazione del principio di proporzionalità, emergendo chiaramente dall'ordinanza impugnata (si vedano in particolare, oltre le pagine da 68 a 75 sopra richiamate, le pagine 102 e 103) che il sequestro del cellulare e di altri *device* al fine di acquisirne contenuti rilevanti per le indagini, è stato disposto dal pubblico ministero, e non già dalla p.g. d'iniziativa, con decreto ampiamente motivato, di oltre 60 pagine, dove è stata ricostruita l'attività di indagini fino al momento svolta e individuate quali fossero le ulteriori informazioni oggetto di ricerca, dettando così i criteri di selezione rispetto all'oggetto del sequestro. Il Tribunale ha evidenziato che il pubblico ministero non si è limitato a indicare le ragioni probatorie in maniera generica ma ha voluto dettagliare le informazioni oggetto di ricerca, per quanto qui d'interesse con riferimento ai dispositivi informatici e altri supporti in grado di consentire archiviazione dati, precisando che lo scopo era quello di accedere a documentazione contabile, extra contabile e bancaria, comunicazioni telematiche o via email o altri *social network* tra i coindagati, aventi ad oggetto le imputazioni, anche al fine di accertare l'inesistenza soggettiva e oggettiva delle prestazioni indicate in fattura così come l'identità e il ruolo dei vari prestanome.

Il Tribunale della cautela ha fatto dunque buon governo del principio

secondo cui il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Rv. 288139 - 01; Sez. 6, 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, v. 287421 - 01; v. da ultimo. Sez. 3, n. 7063 del 11/02/2026 e Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 08/01/2026, entrambe n.m. sul punto, laddove la prima ha affermato altresì la facoltà, entro certi limiti, del pubblico ministero di precisare o integrare, anche in sede di riesame, l'apparato argomentativo afferente alle esigenze investigative ed alla proporzionalità del vincolo, la seconda l'esclusione di un onere del pubblico ministero di prefissare, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici).

2.3. Oltretutto, al sequestro dei *device* hanno tempestivamente fatto seguito le operazioni di estrazione dei dati contenuti, come risulta dall'ordinanza impugnata e dal verbale di operazioni compiute allegato al ricorso, per cui è esclusa la dedotta violazione del disposto dell'art. 254, comma 2, cod. proc. pen., che preclude alla polizia giudiziaria di aprire gli oggetti di corrispondenza o di conoscerne il contenuto nel compimento del sequestro, in quanto tale divieto, in primo luogo, opera solo nella fase di apprensione e, in ogni caso riguarda sequestri disposti d'iniziativa dalla p.g., e viene meno a seguito della apposizione del vincolo con decreto del pubblico ministero, che legittima, altresì, l'analisi tecnica del materiale svolta da un consulente appositamente incaricato o dalla polizia giudiziaria delegata, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di pertinenza, di proporzionalità, di tracciabilità e d'immodificabilità della copia integrale ed in conformità ai criteri di selezione fissati dall'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 41055 del 01/10/2025, Rv. 289087 - 02; si veda anche Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Rv. 286467 - 01 che ha escluso qualsiasi violazione del disposto dell'art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il telefono cellulare, mentre l'accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministero con il proprio consulente). Né del resto appare rilevante in questa sede, di impugnazione del provvedimento che ha disposto la misura cautelare personale, se e in quale momento sia stata disposta la restituzione degli apparecchi e dei supporti ovvero dei dati estratti non necessari alle indagini, potendo comunque il titolare dei beni avanzare autonoma istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen. o opporsi all'eventuale diniego (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026,

Rv. 289205 - 01).

2.4. Va ribadito altresì, con riguardo alla lamentata violazione della disciplina euro-unitaria, che questa Corte ha già avuto modo di rilevare che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 254 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost., nella parte in cui prevedono che l'acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare in sequestro sia rimessa all'iniziativa del pubblico ministero, senza la necessità di un provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto disposto, con riguardo all'acquisizione dei tabulati telefonici, dall'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, posto che la messaggistica, secondo le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, rientra nella nozione di corrispondenza, la cui acquisizione non necessita dell'autorizzazione giudiziale, mentre i tabulati, in quanto dati estrinseci di una conversazione o comunicazione, sono assimilabili alle intercettazioni (Sez. 2, n. 40451 del 13/11/2025, Pagnini, Rv. 288989 - 03; Sez. 2, n. 23168 del 5/05/2026 non mass.).

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza (non rilevante nel caso in esame) in tema di utilizzabilità di prove, costituite da comunicazioni intercorse sulla rete criptata "Sky-Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine, oltre a recepire le indicazioni della Corte costituzionale sulla nozione di corrispondenza, hanno chiarito che la tutela prevista dall'art. 15 Cost. non richiede che, per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza e, dunque, per la sua acquisizione ad un procedimento penale, sia necessario un provvedimento del giudice (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, in motivazione, par. 14.2; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, in motivazione, par. 11.2).

Invero, l'art. 15 Cost. impiega l'espressione «autorità giudiziaria», la quale indica una categoria nella quale sono inclusi sia il giudice che il pubblico ministero, in conformità con quanto previsto nel diritto euro-unitario per il quale, con riferimento alla Direttiva 2014/41/UE in tema di ordine europeo di indagine, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, nella nozione di «autorità giudiziaria», è incluso anche il pubblico ministero (Corte giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltschaft Wien, C-584/19, punto 75).

In base alle considerazioni sviluppate dalla giurisprudenza di questa Corte, si deve quindi ritenere che, nel diritto interno attualmente vigente, non è necessario un provvedimento di un giudice ai fini del sequestro di dati informatici assimilabili al concetto di corrispondenza, essendo sufficiente un provvedimento del pubblico ministero.

2.5. Né, d'altro canto, al di là del fatto che si tratterebbe, se del caso, di una nullità di ordine generale la cui deduzione, non essendo stata eccepita nel primo atto in cui la parte è venuta a conoscenza, è ormai preclusa, è possibile apprezzare alcuna ulteriore violazione procedurale, in virtù della dedotta acquisizione delle *password* dei *device* dall'imputato in sede di perquisizione senza previo avviso della facoltà difensive, in uno con la possibile compromissione della genuinità dei contenuti in conseguenza della accensione di prova degli apparecchi, in quanto entrambe le questioni, quali risulterebbero dal verbale di sequestro del 19 maggio 2022, difettano della necessaria specificità trattandosi di un atto non allegato o riprodotto nell'odierno atto di impugnazione, del quale nemmeno è stato chiesto alla cancelleria, ai sensi dell'art. 165-*bis* disp.att. cod. proc. pen., l'inserimento nel fascicolo.

Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -*bis* disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01) e grava, comunque, sul difensore, un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01).

3. Il secondo motivo di ricorso che investe la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto associativo è inammissibile.

3.1. Osserva il collegio che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982 - 01; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, Rv. 191962 - 01).

3.2. Nel caso l'esame, al di là della questione della utilizzabilità delle *chat whatsapp*, il ricorrente, come si apprezza dal riepilogo delle doglianze contenuto nella decisione impugnata (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Rv. 288117 - 01), non aveva sviluppato alcuna specifica argomentazione in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., limitandosi ad una contestazione, come rilevato dal Tribunale della cautela, ampiamente generica (cfr. pag. 105 e 111), dell'esistenza dell'associazione e della consapevolezza del dolo partecipativo.

3.3. L'ordinanza impugnata, con motivazione logica e aderente al dato probatorio, ha argomentato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti i reati oggetto della contestazione provvisoria, compreso il delitto associativo, finalizzato alla commissione di plurime violazioni tributarie, bersaglio della censura difensiva in ordine alla ricorrenza del dolo associativo.

Premessa la sussistenza di un'associazione a delinquere, rientrante nel paradigma normativo di cui all'art. 416 cod.proc.pen., operante dal 2017 al 2023, finalizzata attraverso un sistema di società c.d. cartiere, amministrate da prestanome, all'emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (reati fine), l'ordinanza impugnata, dopo avere dato atto del fatto che, al di là della contestazione in merito alla utilizzabilità delle *chat whatsapp*, il ricorrente, principale beneficiario dei proventi dell'attività illecita organizzata all'esito della perquisizione trovata in possesso della somma di euro 541.000 in contanti, non aveva affatto argomentato l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle *chat* dal complessivo compendio probatorio a suo carico (cfr pag. 84), e che pertanto la doglianza era generica (pag. 98), ha poi riepilogato i molteplici elementi sui quali si fonda il quadro indiziario, individuati nei servizi di osservazione e controllo della p.g., nella documentazione fotografica effettuata in sede di ispezioni, negli accertamenti effettuati sulla scorta delle banche dati in uso ai corpi di polizia, negli accertamenti bancari, nell'acquisizione delle sommarie informazioni dei soggetti informati sui fatti e sugli esiti delle intercettazioni disposte, osservando che il sistema fraudolento ordito emergeva già sulla base di tali elementi di prova raccolti nel corso delle indagini ulteriori e diversi rispetto alle *chat whatsapp* che rappresentano un elemento di ulteriore conferma e conforto, cui si sommano, i numerosi appunti manoscritti relativi ai rapporti di dare e avere, ai vantaggi ottenuti da Daniele Vito a mezzo delle fatture utilizzate dalle società a lui riconducibili e al profitto del Di Lecce (cfr. pag. 97 e 98; pag. 105 e segg., a pag.144 riepilogata la posizione e il ruolo del ricorrente).

L'ordinanza impugnata, ha altresì evidenziato la pregnanza indiziaria della lavagnetta magnetica trovata presso il Di Lecce, da cui emerge la sintesi della struttura organizzativa mediante la quale operava l'associazione dal lato delle

società emittenti, le false fatture, con l'indicazione dei rappresentanti legali, mere teste di legno, a ciascuna associati e dei commercialisti che ne gestivano la contabilità, l'aspetto prospettico delle cose da fare e gli assegni da riscuotere, i ruoli e i rapporti con i partecipi, quali emersi, oltre che dalla documentazione societaria, dalle chat e dalle conversazioni intercettate (cfr pagg. da 145 a 150).

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, a fronte di una contestazione di partecipazione, con il ruolo di promotore, ad un'associazione a delinquere che ha operato, per un lungo periodo, quantomeno dal 2017 sino al 2023, risulta congruamente argomentata.

Evidenza, l'ordinanza impugnata, come dopo le perquisizioni e i sequestri del maggio 2022, vi era stata la prosecuzione del programma criminoso con le richieste di utilizzo di crediti d'imposta a cui erano finalizzate le false fatture sin dalla loro emissione, che era proseguita anche successivamente alle perquisizioni e sequestri del 19 maggio 2022 l'emissione di fatture tramite società a se intestate, che fra il 15 settembre e il 10 ottobre 2022 Francesco di Lecce aveva acquisito le quote societarie di 20 società, sostituendosi ai legali rappresentanti, ciò che dimostra che la cancellazione delle società coinvolte non era garanzia della non riedizione dei medesimi schemi illeciti, che ancora nel 2024, era emersa, da parte di ulteriori società, l'emissione di fatture nei confronti di tre soggetti già prestanome di alcune delle cartiere di Francesco Di Lecce, che in precedenza il ricorrente, pur consapevole delle attività ispettive nei confronti della Daniele Ambiente srl, quantomeno dal 2021, aveva perseverato nei propri traffici illeciti; la spregiudicatezza così manifestata, la professionalità maturata, ancor prima dell'inserimento del Di Lecce in più ampi circuiti criminali quale emergente dai messaggi *whatsapp*, erano dimostrazione della proclività al delitto del ricorrente, che oltretutto, seppur formalmente incensurato, era indagato in altri procedimenti aperti sia dalla Procura presso il Tribunale di Roma che dalla Procura presso il Tribunale di Bari. Persisteva dunque il pericolo di recidiva, sicché nessun elemento di segno contrario era rinvenibile per rivederne la portata.

La motivazione resa dal Tribunale, non sottaciuto che nel caso in discorso si discute della legittimità del provvedimento genetico, per cui sono esclusi gli elementi e le valutazioni susseguenti all'applicazione della misura, non presenta profili di illogicità manifesta ed è congruamente argomentata (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698 - 01).

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto

dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 24/03/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente